

Il **Dlgs.30.12.21 n.228**, convertito con modifica dalla **Legge 25.2.22 n.15 Decreto Milleproroghe**, ha modificato la disciplina prevista nel **Dlgs.21.11.07 n. 231**, *in materia di identificazione a distanza, tutela della riservatezza delle informazioni antiriciclaggio e limiti all'utilizzo del contante*.

Il *Legislatore*, infatti, con la **Legge** in oggetto ha inserito all'**art.19, comma1 lett.a n. 4-ter -D.Lgs. 231/2007** una nuova *ipotesi di identificazione a distanza* nel caso di rapporti relativi a servizi di disposizione di ordini di pagamento ed a servizi di informazione sui conti per il *cliente* già identificato da un altro *Soggetto obbligato* che, previa identificazione elettronica basata su specifiche credenziali *che assicurino i requisiti previsti dall'articolo 4 del regolamento delegato Ue 2018/389 della Commissione del 27 novembre 2017* consente di accedere alle informazioni relative agli estremi del conto di pagamento a sé intestato presso il *Soggetto obbligato* in uno *Stato* membro dell'**Unione europea** tenuto all'identificazione, che acquisisce il *nome* ed il *cognome* del *cliente*.

Inoltre, la **Legge di conversione del Dl. 30.12.21 n.228**, ha introdotto nel testo della *Normativa antiriciclaggio* all'**art. 38, Tutela del segnalante, i commi 3 e 3-bis** con il *fine di rafforzare la riservatezza delle informazioni antiriciclaggio nel caso in cui si trovino nella disponibilità dell'Autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale*.

In particolare, al **terzo comma art. 38 Dlgs.21.11.07 n.231**, il **Legislatore** ha previsto l'adozione da parte dell'*Autorità giudiziaria*, in tutte le *fase del procedimento*, delle misure necessarie ad assicurare la riservatezza dell'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle **Fiu**, il contenuto delle stesse e l'identità dei *Segnalanti*.

E'previsto che i dati identificativi dei *Segnalanti* non possano essere inseriti nel fascicolo del **Pubblico Ministero** né in quello per il dibattimento, né possano essere in altro modo rivelati, salvo che ciò risulti indispensabile ai fini dell'accertamento dei reati per i quali si procede. In questo caso, l'*Autorità giudiziaria* provvede con *decreto motivato*, adottando le cautele necessarie ad assicurare la tutela del *Segnalante* e, dove possibile, la riservatezza della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle **Fiu** stesse.

Al **comma 3-bis**, il **Legislatore** ha previsto che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, la rivelazione indebita dell'identità del *Segnalante* è punita con la reclusione da due a sei anni e la stessa pena si estende a chi rivela indebitamente notizie riguardanti l'invio della segnalazione e delle informazioni trasmesse dalle **Fiu** od il contenuto delle medesime, se le notizie rivelate sono idonee a consentire l'identificazione del *Segnalante*.

Il **Dlgs.30 dicembre 2021, n. 228**, convertito con modificazioni dalla **Legge 25.2.22, n. 15 Decreto Milleproroghe** è intervenuto **sull'art. 49 del D.Lgs. 231/07**, denominato *Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore* prevedendo la permanenza per l'anno in corso della soglia di **1.999 euro** per i trasferimenti tra *Soggetti diversi* mentre, a partire dall' **1. 1.23** il limite tornerà a **999,99 euro**.